

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito Internet della Regione Puglia (www.regione.puglia.it)

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1666

D.M. 06/06/2012. Istituzione del sistema informativo nazionale per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice. Disposizioni attuative regionali.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi così come confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Programmazione e Sanitaria, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- con il D.M. 06/06/2012 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 142 del 20 giugno 2012) è stato istituito il sistema per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della Salute;
- il sistema è finalizzato alla raccolta delle informazioni relative all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria erogata presso gli Hospice, intendendo con tale termine esclusivamente le strutture in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi definiti dal DPCM del 20/01/2000;
- l'art. 5 del D.M. prevede che le Regioni debbano avviare la trasmissione dei dati a decorrere dal 01/07/2012;
- l'art. 6 del D.M. prevede la possibilità per le Regioni di avvalersi del differimento dei suddetti termini, presentando al Ministero della Salute un piano di adeguamento che consenta l'invio dei dati non oltre il 31/12/2012;
- l'art. 7 del D.M. stabilisce che fino al 30/06/2013 le informazioni trasmesse saranno sottoposte dal

Ministero della Salute a verifica in ordine a completezza e qualità dei dati e dal 01/07/2013 il conferimento è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005;

Premesso, inoltre, che:

- l'art. 39 della L.R. n. 4/2010 stabilisce l'obbligo per le Aziende sanitarie, gli Istituti e gli Enti pubblici, le strutture private accreditate ed i soggetti convenzionati del SSR di conferire i dati necessari per il funzionamento dei sistemi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale;
- la garanzia del corretto, completo e tempestivo conferimento dei dati relativi ai flussi informativi nazionali e regionali è obiettivo vincolante pena decadenza dei direttori generali delle Aziende Sanitarie ai sensi della L.R. n. 4/2003 art. 32, come richiamato nell'allegato 1.1 della DGR n. 2341/2011;
- ai sensi del già citato art. 32 della L.R. n. 4/2003 il mancato rispetto degli obblighi informativi comporta la perdita dell'accreditamento, ovvero dell'autorizzazione, per le strutture private e la riduzione delle prestazioni autorizzate e dei limiti di remunerazione per gli istituti e gli enti in relazione alla gravità e/o ripetitività dell'inadempimento;
- con DGR n. 317/2011 è stato approvato il documento "Mappa dei Flussi Informativi - Ver. 1.0" quale quadro sinottico degli obblighi informativi sanitari della Regione, delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e tutti gli Enti pubblici e privati del Servizio Sanitario Regionale nei confronti delle Amministrazioni Centrali;

Considerato che:

- al fine di non incorrere nelle penalizzazioni finanziarie a carico del fondo sanitario regionale previste dal D.M. in parola, si rende necessario avviare la rilevazione dei dati da parte delle Aziende Sanitarie Locali dell'assistenza erogata presso gli Hospice pubblici e privati accreditati presenti nel proprio territorio di competenza;

- le informazioni richieste dal disciplinare tecnico allegato al decreto possono essere raccolte direttamente dalle strutture erogatrici mediante i propri sistemi informativi di gestione delle informazioni cliniche ed amministrative, senza la necessità di istituire un sistema informativo regionale ad hoc;
- si rende opportuno avvalersi del differimento dei tempi per l'avvio delle trasmissioni al fine di consentire alle Aziende Sanitarie Locali ed alle strutture private accreditate i necessari adeguamenti tecnico-organizzativi entro il 31/12/2012.

Per tutto quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta Regionale di:

- disporre, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 4/2003, dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010 e della DGR n. 2341/2011, che le Aziende Sanitarie Locali trasmettano a decorrere dal 01/01/2013 alla Regione i flussi informativi definiti nel disciplinare tecnico allegato al D.M. 06/06/2012;
- stabilire, ai sensi 32 della L.R. n. 4/2003 e dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010, che le strutture private accreditate invino a decorre dal 01/01/2013 alle Aziende Sanitarie Locali i flussi informativi definiti nel disciplinare tecnico allegato al D.M. 06/06/2012;
- dare mandato al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sentito il Tavolo della Sanità Elettronica di cui al R.R. 19/2007, di stabilire le modalità tecniche di dettaglio per l'invio da parte delle Aziende Sanitarie Locali alla Regione dei dati per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice pubblici e privati accreditati e di aggiornare il documento "Mappa dei Flussi Informativi", approvato con DGR n. 317/2011, includendo gli obblighi informativi previsti dal D.M. 06/06/2012.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi

dell'art. 4, comma 4, lett. a), della L.R. 4.2.1997, n. 7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi e dal Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta, e conseguentemente di:

1. disporre, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 4/2003, dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010 e della DGR n. 2341/2011, che le Aziende Sanitarie Locali trasmettano a decorrere dal 01/01/2013 alla Regione i flussi informativi definiti nel disciplinare tecnico allegato al D.M. 06/06/2012;
2. stabilire, ai sensi 32 della L.R. n. 4/2003 e dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010, che le strutture private accreditate invino a decorre dal 01/01/2013 alle Aziende Sanitarie Locali i flussi informativi definiti nel disciplinare tecnico allegato al D.M. 06/06/2012;
3. dare mandato al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sentito il Tavolo della Sanità Elettronica di cui al R.R. 19/2007, di stabilire le modalità tecniche di dettaglio per

l'invio alla Regione dei dati per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice pubblici e privati accreditati e di aggiornare il documento "Mappa dei Flussi Informativi", approvato con DGR n. 317/2011, includendo gli obblighi informativi previsti dal D.M. 06/06/2012;

4. stabilire la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1667

DGR 1087/2008. Nuovo Sistema Informativo Sanitario della Regione Puglia (Edotto). Modifiche ed integrazioni al contratto.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi, così come confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- con provvedimento n. 1087 del 26/06/2008 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di contratto per l'affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e conduzione operativa del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale, denominato Edotto, ed ha incaricato il Dirigente del Settore (oggi Servizio) Affari Generali di procedere alla sottoscrizione del contratto ed ai relativi adempimenti;
- il suddetto schema di contratto è stato sottoscritto, per la Regione Puglia, dal dirigente pro tempore del Settore Affari Generali in data 04/07/2008 (Rep. n. 9455/2008);
- con l'avvio in esercizio del sistema a giugno 2012, dopo la fase di progettazione e sviluppo, l'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi

del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria ha rilevato l'inapplicabilità dell'art. 36 del contratto laddove prevede il pagamento di alcuni servizi periodici con canoni anticipati in quanto in contrasto con l'art. 5 del D.L. 28/03/1997, n. 79 (convertito, con modificazioni, con L. n. 28/05/1997, n. 140), che stabilisce il divieto di "... anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto ... di forniture e di servizi, con esclusione ... di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea ... "

- il finanziamento del progetto trova, per ogni annualità, copertura interamente sul bilancio autonomo della Regione Puglia (capitolo 741010 - Fondo sanitario di parte corrente - Spese per l'elaborazione dei dati L. 833/78 - U.P.B. 5.5.2);
- al fine di sanare tale previsione del contratto è stata verificata con il RTI affidatario la disponibilità ad apportare le modi fiche necessarie all'art. 36, prevedendo pagamenti esclusivamente posticipati (nota prot. 3823 del 14/05/2012 in riscontro alla nota A00 081/1445/APS2 del 20/04/201);
- in riscontro alla nota prot. n. 108 del 18/05/2012 del Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, il Dirigente del Servizio Affari Generali ha espresso parere positivo sullo schema di atto di modifica ed integrazione al contratto concordato con il RII, ritenendo che si debba ripercorrere lo stesso iter procedurale seguito per l'approvazione dello schema di contratto;

Considerato che:

- si è proceduto all'approvazione dello schema di contratto originario mediante provvedimento giuntale, al fine di sanare la DGR n. 1087/2008 e lo schema di contratto approvato con tale provvedimento e sottoscritto dal dirigente pro tempore del Servizio AA.GG., si rende necessario procedere all'approvazione dello schema di atto di integrazione e modifica al contratto mediante provvedimento giuntale, incaricando, in coerenza con la DGR n. 1087/2009, il dirigente pro tempore del Servizio AA.GG. alla sottoscrizione dello stesso;
- la conduzione del contratto in parola rientra tra le competenze della dirigenza ai sensi della L.R. n. 7/1997 e successive modifiche ed integrazioni, si rende necessario, per il prosieguo, autorizzare il